

Furto consumato per alcuni concorrenti, tentato per altri, un'unica persona offesa: un solo reato (consumato)!

Trib. Milano, Sez. X, G.U. La Rocca, sent. 23.10.2015 (dep. 27.10.2015)

Sussiste un unico reato di furto consumato (art. 624 c.p.) e non un concorso di furto consumato e furto tentato in continuazione (artt. 56, 624, 81 comma 2 c.p.) quando - in caso di concorso di persone ex art. 110 c.p. e di unicità del soggetto passivo - alcuni dei concorrenti perfezionino l'*iter criminis* mentre altri arrestino la propria condotta esecutiva ad una fase antecedente al definitivo impossessamento della cosa altrui. (Fattispecie in cui, mentre un agente viene bloccato alla cassa di un centro commerciale dall'addetto alla sorveglianza con alcuni indumenti sottratti ed occultati sulla propria persona, gli altri due concorrenti riescono ad allontanarsi, impossessandosi definitivamente di altri capi di abbigliamento. In motivazione si precisa che - in tale ipotesi - ascrivere a tutti i concorrenti un concorso di reati di furto, nella forma consumata e tentata, significherebbe riservare un trattamento peggiore ad una situazione meno grave - perfezionamento della condotta esecutiva da parte solo di alcuni agenti - rispetto a quello che, in ragione dell'unicità del soggetto passivo, troverebbe applicazione laddove l'azione medesima si fosse nel suo complesso interamente perfezionata, potendo in ogni caso recuperare la frazione di condotta arrestatasi alla fase del tentativo sul piano della quantificazione della pena).